

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una delega temporanea a talune disposizioni della Direttiva 2008/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sui minori.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 777
- **Codice interistituzionale:** 2023/0452 COD
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Premessa: finalità e contesto

La Proposta, che si compone di due soli articoli, proroga al 3/8/2026 il termine di cui all'art. 10 del regolamento 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale ultimo Regolamento ha introdotto alcune deroghe temporanee alle disposizioni della Direttiva 2002/58/CE sul trattamento di dati personali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (Direttiva e-privacy). La deroga si era resa necessaria per permettere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare dati personali degli utenti nella misura strettamente necessaria per individuare e segnalare abusi sessuali online sui propri servizi nei confronti di minori.

quadro normativo

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Direttiva 2002/58/CE;

Regolamento (UE) 2021/1232 sull'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali dei minori online.

finalità generali:

Integrazione della strategia europea per un'internet più sicuro per i minori, nel cui ambito si inserisce la Proposta di Regolamento a lungo termine (COM 2022 209 final) sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori. Nelle more dei negoziati sulla predetta Proposta del Regolamento a lungo termine, la presente Proposta proroga al 3 agosto 2026 il termine del 3 agosto 2024, stabilito dall'art. 10 del Regolamento provvisorio 2021/1232 per consentire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di derogare ad alcune disposizioni della Direttiva 2002/58/CE (direttiva

e-privacy) al fine di individuare abusi sessuali su minori sulle proprie piattaforme.

elementi qualificanti e innovativi:

Il termine di scadenza del Regolamento provvisorio 2012/1232 viene prorogato dal 3/8/2024 al 3/8/2026 per consentire la prosecuzione dei negoziati per il nuovo Regolamento a lungo termine sulla prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La Proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto attiene allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, settore di competenza concorrente fra l'attività legislativa dell'Unione e quella degli Stati membri.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La Proposta rispetta il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del Trattato sull'unione europea (TUE) che consente all'UE di intervenire quando gli obiettivi di un'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. L'intervento normativo è necessario per consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale l'individuazione e la segnalazione di abusi sessuali online su minori in attesa del nuovo Regolamento generale. Ciò è possibile solo prorogando l'efficacia del Regolamento provvisorio 2021/1232, in scadenza il 3/8/2024. Quest'ultimo può essere modificato solo con un nuovo atto legislativo unionale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La Proposta rispetta il principio di proporzionalità (art. 5, paragrafo 4 del Trattato sull'unione europea). La durata della proroga è limitata ad un periodo strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi fissati, secondo una ragionevole previsione di durata dei negoziati per l'adozione del nuovo Regolamento per la prevenzione e la lotta agli abusi contro i minori.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali della Proposta è complessivamente positiva, in considerazione del suo impatto limitato: si tratta solo di prorogare di due anni il termine di durata, che scadrà il 3/8/2024, del Regolamento provvisorio che consente ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, in particolare quelli di messaggistica e posta elettronica, di derogare ad alcune disposizioni della Direttiva e-privacy allo scopo di individuare e segnalare abusi su minori commessi online tramite i propri servizi. La proroga è modulata sulla durata dei negoziati per l'adozione del Regolamento UE per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sui minori.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale
<p><i>La Proposta è conforme all'interesse nazionale, perché consente di prorogare la possibilità, per i fornitori di servizi di messaggistica e posta elettronica, di individuare abusi online su minori in deroga a talune norme della Direttiva e-privacy.</i></p> <p><i>Il rinnovo del regolamento temporaneo è stato indispensabile per consentire agli uffici investigativi impegnati nel contrasto ai reati di pornografia minorile di continuare a ricevere legittimamente le segnalazioni sulla cui base vengono avviate le attività di indagine. Pertanto, tale normativa è essenziale e conforme all'interesse nazionale ai fini di contrastare e prevenire condotte di sfruttamento sessuale sui minori, come dimostrato dai numerosi arresti scaturiti dalle suddette segnalazioni. Gli elementi condivisi consentono, in particolare, di rilevare condotte di adescamento online, detenzione e diffusione di materiale illecito e produzione di materiale illecito non conosciuto, che implica il rischio di abusi correnti su nuove vittime e abusanti da identificare.</i></p>
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<p><i>Nulla da rilevare</i></p>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<p><i>Nulla da rilevare</i></p>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<p><i>La Proposta riguarda la proroga di durata del termine del regolamento UE 2021/1232, tuttora vigente.</i></p> <p><i>Le segnalazioni dei Providers di connettività in base al principio di volontarietà sono alla base dell'attività investigativa per il contrasto ai reati di pornografia minorile. La proroga del Regolamento in oggetto può soddisfare solo provvisoriamente le esigenze degli uffici investigativi, sopperendo all'assenza di normativa dovuta alla prossima scadenza dello stesso. Infatti, viste le innovazioni tecnologiche intervenute nel tempo, sarà indispensabile addivenire ad un Regolamento definitivo, la cui bozza è in fase di discussione, che, oltre a consentire le segnalazioni in deroga alla direttiva e-privacy, impone nuovi obblighi a carico dei Providers.</i></p>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<p><i>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i></p>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<p><i>Nessuno</i></p>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<p><i>Nulla da rilevare</i></p>

Altro

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla deroga temporanea a talune disposizioni della Direttiva 2008/58/CE ai fini della lotta contro l'abuso sessuale sui minori (COM 2023/777)

- **Codice della proposta:** COM 777
- **Codice interistituzionale:** 2023(0452 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:**

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1	Art. 600 ter, comma 3, c.p. (Pornografia minorile) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa dal euro 2582 a euro 51.645.	
Art. 1	Art. 600 quater.1 c.p.	Viene punita con le pene previste

	<p>(Pornografia virtuale)</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<p>per la pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) e la detenzione di materiale pornografico riguardante minori, diminuite di un terzo, la divulgazione e la detenzione di materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse.</p>
Art. 1	<p>Art. 14 bis legge 3/8/1998, n. 269</p> <p>(Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)</p> <p>1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle</p>	<p>La norma istituisce, presso la Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il Centro nazionale per la pedopornografia online, per la raccolta e il monitoraggio di segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sulla pornografia online.</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

	<p>predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.</p> <p>2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.</p>	
<p>Art. 1</p>	<p>Decreto Ministro Comunicazioni 8/1/2007</p>	<p>Obbligo dei <i>provider</i> di oscurare i siti che diffondono immagini di pedopornografia entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per la pedopornografia online.</p>